

**DELIBERAZIONE n.57/2018/PRSP**

Repubblica Italiana

la

Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Molise

nell'adunanza del 28 febbraio 2018

\*\*\*\*\*

composta dai magistrati:

dott. Mario Nispi Landi Presidente del Collegio

dott. Giuseppe Imparato Consigliere

dott. Luigi Di Marco Consigliere, relatore

\*\*\*\*\*

VISTO l'art.100, co. 2 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con  
R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n.20 recante disposizioni in materia  
di giurisdizione e di controllo della Corte dei Conti;VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo  
della Corte dei Conti, approvato con Deliberazione delle Sezioni Riunite  
della Corte dei Conti n.14 del 16 giugno 2000 e successive  
modificazioni ed integrazioni;VISTA la Legge 5 giugno 2003, n.131 recante disposizioni per  
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge  
costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

h

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO l'art.1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n.266 (Legge finanziaria per il 2006);

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.170 recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l'art.3, comma 1, lettera e) del D.L. 10 ottobre 2012, n.174 convertito nella legge 7 dicembre 2012 n.213;

VISTA la Deliberazione n.22/SEZAUT/2016/ del 20 giugno 2016 (G.U.

Serie Generale n.161 del 12 luglio 2016 -- Serie generale -- Suppl.

Ordinario n.27), successivamente emendata limitatamente al prospetto

sull'andamento della gestione di competenza di parte corrente e di

parte capitale di cui al punto 1.1.1 della Sezione Prima, con delibera

n.29/SEZAUT/2016/INPR del 21 ottobre 2016 (G.U. Serie Generale

n.258 del 4 novembre 2016) con cui la Sezione delle Autonomie della

Corte dei Conti, relativamente ai bilanci consuntivi relativi all'esercizio

2015, ai sensi dell'art.1, co.167, della Legge n.266/2005 ha approvato

le linee guida corredate da questionario, da utilizzarsi dagli Organi di

revisione degli Enti locali per la redazione della relazione prevista nel

precedente comma 166;

CONSIDERATO che l'Organo di revisione economico-finanziaria del

**Comune di Monteroduni (IS)** ha trasmesso a questa Sezione il

questionario concernente i dati del rendiconto 2015 e le risposte alle

richieste istruttorie resesi necessarie per acquisire ulteriori e



circostanziati chiarimenti ed osservazioni in ordine ad operazioni contabili risultanti dai predetti questionari;

VISTA la relazione contenuta nella nota doc. interno n. 710440050 del 15 febbraio 2018, con la quale il Magistrato istruttore, a conclusione dell'istruttoria espletata, ha deferito la questione all'esame della Sezione per la decisione collegiale;


VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n. 3/PRES/2018 di convocazione della Sezione per la data odierna al fine di deliberare all'esito della predetta istruttoria eseguita sulla relazione redatta dall'Organo di revisione economico-finanziaria e valutare l'eventuale adozione di pronuncia, anche specifica, prevista dall'art. 148-bis, del richiamato d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

UDITO il Magistrato relatore;

UDITI, in rappresentanza del Comune, il sig. Russo Gustode, sindaco, e il sig. Foglietta Francesco, Responsabile Servizio Finanziario, privo di delega;

#### FATTO

In data 21 dicembre 2016 (nota prot. 2818) l'Ufficio istruttorio ha provveduto a comunicare all'Ente Locale la pubblicazione della Deliberazione n. 22/2016 della Sezione Autonomie, in uno con le linee guida e il questionario, da esse definite, per la redazione della relazione al rendiconto 2015 da parte dei rispettivi organi di revisione economica finanziaria da inviare attraverso il sistema SIQuEL. Con successiva nota prot. n. 193 del 10 gennaio 2017 si è provveduto alla proroga dei termini di compilazione del questionario.



L'organo di revisione del Comune di Monteroduni con nota prot. n. 148 del 9 gennaio 2017 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la versione n.1 del Questionario sul rendiconto 2015, seguita dalla versione n.2 in data 6 giugno 2017 (prot. n.1387/2017).

Il Magistrato istruttore ha ritenuto di aprire la fase istruttoria a seguito di alcune irregolarità riscontrate nella nota prot. n. 2271 del 29/11/2017 indirizzando al Sindaco e all'Organo di Revisione una richiesta di chiarimenti ed instaurando, nel contempo, il formale contraddittorio con l'Amministrazione sottoposta a controllo.

Il Comune di Monteroduni ha fatto pervenire una nota di risposta ai chiarimenti istruttori in data 22/12/2017 prot. n. 2695. Dall'analisi della documentazione trasmessa si evince che l'Ente non ha superato le criticità rilevate. La questione è stata pertanto deferita alla Sezione per la valutazione in ordine all'adozione di specifica pronuncia, ai sensi dell'art. 148-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

L'ente ha presentato le proprie controdeduzioni con nota 1356 del 26 febbraio 2018 (acquisita in pari data al protocollo Cdc n:678).

#### DIRITTO

Dall'esame del questionario e della relazione al rendiconto dell'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Monteroduni, concernenti i dati del consuntivo dell'esercizio 2015, sono emerse criticità successivamente approfondite in sede istruttoria in contraddittorio con l'amministrazione sottoposta a controllo.

Di seguito vengono riportate le sole irregolarità che il Collegio ha



ritenuto non superate neanche a seguito delle contestazioni allegate all'Ordinanza di convocazione dell'odierna Adunanza pubblica e delle conseguenti controdeduzioni dell'Ente.

1. L'ente presenta una consistente crisi di liquidità come risulta dal mancato rimborso al 31.12.2015 dell'anticipazione di tesoreria per € 54.550,24 e dal fatto che l'amministrazione vi abbia fatto ricorso per tutti i 365 giorni dell'esercizio.

La segnalata criticità integra una grave irregolarità contabile che si manifesta sia sotto il profilo della maturazione di interessi passivi per le anticipazioni (nel 2015 sono stati pari ad € 6.837,07), sia sotto il profilo della non tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, senza che l'amministrazione, come risulta dalle controdeduzioni, possa efficacemente porre in essere idonee misure organizzative.

2. Nel 2015 risulta inoltre che l'ente non abbia rispettato il patto di stabilità.

Rammentando anche in questo caso come la fattispecie integri una tipica ipotesi di grave irregolarità contabile meritevole di pronuncia specifica ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, è appena il caso di rammentare che l'Ente non è stato assoggettato alla sanzione di cui all'art. 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011 pari ad € 17.400,00 poiché, ha beneficiato della comunicazione prevista dall'art. 7, comma 3, del D.L. n. 113/2016 riferita a spese effettuate nell'esercizio 2015 per l'edilizia scolastica (pari ad € 141.000). La

Sezione ha purtroppo verificato il rispetto delle restanti sanzioni e



restrizioni previste dalla lettera b) e seguenti del richiamato comma 26.

3. L'ente non ha provveduto alla determinazione della cassa vincolata al 31/12/2015, come disposto dal punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.

Sotto il profilo delle misure correttive, pur prendendo atto di quanto affermato dall'amministrazione nelle controdeduzioni secondo cui la cassa pari ad € 328.398,82 risulterebbe tutta vincolata per OO.PP., la Sezione, non può non ribadire come sia necessaria l'adozione di un provvedimento amministrativo tipico che determini l'esatta scomposizione della cassa in fondi liberi e fondi vincolati secondo il disposto dei sopra richiamati principi contabili. Copia della predetta determinazione dovrà essere trasmessa a questa Sezione nei termini indicati in dispositivo.

4. La Sezione ha inoltre accertato la scorretta modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità ex D.L. n. 35/2013; D.L. n. 66/2014; D.L. n. 78/2015, percepite per gli esercizi antecedenti al 31 dicembre 2015.

Il controllo delle anticipazioni di liquidità si è reso necessario al fine di verificare l'esatta contabilizzazione secondo i nuovi criteri di armonizzazione e la corretta determinazione della quota da accantonare al risultato di amministrazione, secondo il disposto dell'art. 187 del TUEL.

Ebbene, nel corso dell'istruttoria è emerso che l'Ente non ha sterilizzato, attraverso idoneo accantonamento al risultato di amministrazione, la citata anticipazione che conseguentemente ha



comportato un non consentito aumento della capacità di spesa dell'Amministrazione:

La criticità riscontrata impone pertanto al Comune di Monteroduni l'adeguamento ai principi esposti dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti nella Pronuncia n. 33/SEZAUT/2015/QMIG e da questa Sezione con Parere n. 125/2016/PAR del 15 settembre 2016 cui si fa espresso rinvio.

In particolare, la Sezione delle autonomie, nella recente deliberazione citata, afferma che "Onde evitare effetti espansivi della capacità di spesa, è necessario che gli effetti dell'anticipazione sul bilancio di competenza vengano integralmente "sterilizzati", per il tempo necessario alla completa restituzione delle somme riscosse, provvedendo ad iscrivere nel Titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti una posta rettificativa, avente natura meramente finanziaria, corrispondente all'importo della coeva anticipazione riscossa in entrata. Ciò impedisce qualunque utilizzo in bilancio di dette risorse per la copertura di pregressi disavanzi ovvero di spese diverse e ulteriori rispetto alla finalità tipica del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili previsti dalla legge".

La Sezione delle Autonomie perviene, quindi, alla conclusione che l'anticipazione di liquidità, per il suo essere neutrale rispetto alla capacità di spesa dell'ente, sia "finalizzata esclusivamente al pagamento di debiti scaduti, non già anche al rimborso di se stessa".

Sotto il profilo delle misure correttive, volte nella fattispecie ad ottenere una corretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità



erogate ai sensi del D.L. 8 aprile 2013, n.35 che garantisca l'integrale sterilizzazione degli effetti che esse producono sul risultato di amministrazione, è pertanto necessario che il Comune di Monteroduni provveda a stanziare "nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art.187 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione della quota capitale rimborsata nell'esercizio. L'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che concorrono all'equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa".

L'Amministrazione è pertanto tenuta a porre in essere le misure correttive necessarie all'adeguamento ai suesposti principi ed al conseguente ricalcolo del risultato di amministrazione tenendo presente, al riguardo, il disposto di cui all'art. 187 del TUEL il quale, tra l'altro, dispone che "Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188."





5. In sede istruttoria è stato inoltre richiesto di fornire chiarimenti in ordine alla quantificazione del FCDE al 31.12.2015 ed alle modalità di calcolo concretamente seguite.

L'amministrazione nelle controdeduzioni ha specificato di aver accantonato a questo titolo l'importo di € 90.720,83 nel risultato di amministrazione, indicato a sua volta in € 102.549,94, e di aver seguito il metodo di calcolo semplificato.

I chiarimenti forniti tuttavia non consentono di ritenere superata la contestata criticità.

In effetti gli allegati prospetti di calcolo forniti riportano, peraltro parzialmente, esclusivamente lo stock al 31.12.2015 di residui attivi, suddiviso tra residui formatisi nell'esercizio di competenza e negli esercizi precedenti.

Il che rende carente la documentazione messa a disposizione che non consente di ricostruire l'entità del FCDE né attraverso il metodo c.d. ordinario di calcolo per mancanza assoluta di tutti i dati relativi alle riscossioni, né tanto meno attraverso l'indicato metodo calcolo semplificato non avendo l'amministrazione indicato la quota accantonata al Fondo al 1° gennaio 2015, né gli eventuali utilizzi effettuati per cancellazione dei crediti né, da ultimo, la quota accantonata al FCDE nell'esercizio di competenza.

Il risultato contabile di amministrazione al 31/12/2015, rischia pertanto di risultare insufficiente a dare la necessaria copertura anche al suddetto accantonamento, con la conseguente emersione di un possibile disavanzo sostanziale da ripianare secondo le modalità



previste dalla legge.

Sotto il profilo delle misure correttive pertanto l'Amministrazione è tenuta a ricalcolare l'accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità al 31.12.2015 secondo i metodi, alternativi, indicati dai Principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm, fornendo i prospetti di calcolo analitici a questa Sezione nei termini indicati nel dispositivo. Il valore corretto dell'accantonamento al FCDE, unitamente a quello sopra riportato relativo all'anticipazione di liquidità, inciderà poi sul ricalcolo del risultato di amministrazione al 31.12.2015.

La Sezione

**P.Q.M.**


in esito all'istruttoria eseguita in base al questionario ed alla relazione relativi al conto consuntivo 2015 del Comune di Monteroduni, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva;

**ACCERTA**

Le gravi irregolarità contabili suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari dell'Ente di seguito elencate:

- Mancato rispetto del patto di stabilità 2015;
- Mancata scomposizione della cassa in fondi liberi e vincolati;
- Scorretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità e mancato accantonamento del relativo Fondo nel risultato di amministrazione 2015;
- Mancata indicazione delle modalità di calcolo seguite per la determinazione dell'importo accantonato al FCDE al 31.12.2015;

**SEGNA LA**



Al Consiglio Comunale le gravi irregolarità rilevate ed i comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria ed invita lo stesso ad astenersi per l'avvenire da comportamenti non legittimati dalle norme richiamate ed a conformarsi alla presente deliberazione.

#### ASSEGNA

Ai sensi dell'art. 148-bis TUEL il termine di sessanta giorni per l'adozione delle misure correttive indicate ai punti 3, 4 e 5 della parte motiva;

#### RACCOMANDA

di dare puntuale applicazione alle vigenti disposizioni che regolamentano la quantificazione dello stanziamento e la verifica della congruità del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in occasione rispettivamente della predisposizione dei bilanci preventivi e delle correlate variazioni, e dell'approvazione dei rendiconti successivi alla presente pronuncia;

di dare puntuale applicazione alla norma di cui all'art. 188, co. 1-  
quater TUEL in base alla quale agli enti locali che presentano un disavanzo di amministrazione è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo, con la sola esclusione delle spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi;

#### DISPONE


che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Comunale, al




Sindaco del Comune di Monteroduni, all'Organo di revisione dell'ente,  
affinché ne diano comunicazione al predetto Consiglio Comunale ai fini  
dell'adozione dei provvedimenti conseguenti;

Così deliberato in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 28  
febbraio 2018.


Il Magistrato, relatore  
(Cons. Luigi Di Marco)



Il Presidente del Collegio  
(Mario Nispi Landi)



DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 3 maggio 2018



Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(dott. Davide Sabato)



COMUNE DI MONTERODUNI  
Protocollo Arrivo N. 28996/2018 del 04-05-2018  
Copia Documento